

# SCUOLA E LAVORO

BIENSILE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

anno XIII) - Nuova serie - Anno V

N. 1 - 2 - Gennaio - Febbraio 1989

Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

LIBERTA' SINDACALI

la forza  
nuovo

## Pomicino decisionista

Pubbllichiamo il ricorso che la FIS ha prodotto avverso la circolare del Ministro della Funzione Pubblica On. Cirino Pomicino. Ci preme sottolineare ancora una volta come i criteri scelti dall'Amministrazione per l'individuazione dei Sindacati maggiormente rappresentativi (saranno la controparte del governo nelle trattative) sono illegittimi ed estranei alla nostra cultura politica (5 per cento) e tendono a cristallizzare un panorama sindacale che gli avvenimenti di questi ultimi due anni hanno rimesso in discussione. E' soprattutto contro questo disegno politico che chiediamo un voto ai colleghi.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
RICORSO PER:

F.I.S. - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Prof. GHIO MODESTO, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Ozanam 69, nello studio dell'Avv. GIOVANNI B. PERCACCIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del ricorso

contro

IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO via dei Portoghesi n. 12 - Roma,  
(Omissis).

per l'annullamento

in parte qua, della circolare del Ministro per la funzione pubblica del 28 ottobre 1988 n. 24518-8.93.5 pubblicata sulla G.U. n. 257 del 2-11-88, con la quale vengono dettati, per ciascun comparto di contrattazione collettiva dei Sindacati sul piano nazionale;  
— di ogni atto precedente o seguente, comunque, ad essa connesso;

FATTO

Con l'atto impugnato, il Ministro per la funzione pubblica, richiamandosi alla legge-quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983 n. 93, ha voluto dare, nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale, una definizione precisa all'espressione normativa « maggiore rappresentatività ». Tuttavia, nel procedere a tale individuazione, l'Amministrazione è andata oltre il dettame legislativo stabilendo, oltre tutto, principi contraddittori ed ingiusti.

Pertanto alla ricorrente Federazione non rimane che rivolgersi all'Ecc.mo Tribunale per i seguenti motivi che, di seguito vengono illustrati in

diritto

**ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DI PRESUPPOSTI. ERRONEA ED ILLEGITTIMA INTERPRETAZIONE LEGGE.**

La Federazione Italiana Scuola, pur imputando all'autorità, che si identifica con la controparte, la responsabilità di non aver dato attuazione, agli artt. 39 e 40 della Costituzione, riconosce che l'Amministrazione, in presenza di leggi che parlano di « sindacati maggiormente rappresentativi », possa definire criteri obiettivi in base ai quali individuare la « maggiore rappresentatività ». Contesta, però, i tre criteri che l'Amministrazione, sulla base di un proprio « apprezzamento discrezionale », come dice la cir-

colare in questione, ha adottato in materia. Il primo di tali criteri, basato « sul numero di iscritti risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale » è assolutamente inaccettabile, giacché la iscrizione per delega è soltanto una agevolazione, un « servizio » che la Amministrazione rende ai Sindacati, nei confronti di quei dipendenti che hanno scelto tale forma di iscrizione. Rimane, infatti, la possibilità dell'iscrizione mediante versamento diretto di determinate quote, sistema ancora molto diffuso soprattutto nei Sindacati di più antica tradizione e con riferimento a quei dipendenti i quali possono non gradire la pubblicizzazione che la delega necessariamente conferisce loro collocazione sindacale. Il criterio, pertanto, non è accettabile né sul piano pratico, perché non rispondente alla reale situazione organizzativa, né sul piano morale e legale in quanto lesivo, in certo senso, del fondamentale diritto della tutela della libertà sindacale. Come conseguenza, nessun criterio che sia basato sulla pretesa della Amministrazione di verificare o controllare, sotto qualsiasi forma, il tipo di appartenenza sindacale dei propri dipendenti, appare legittimo. Occorre aggiungere il fatto che alcuni sindacati privilegiano l'azione meramente organizzativa rispetto alla primaria attività di tutela del personale rappresentato; altri, invece, privilegiano lo studio dei problemi l'approfondimento delle impostazioni rivendicative, la scelta dei relativi strumenti, cosa che, in occasione della elezione degli organi rappresentativi aperte a tutti i dipendenti, assicura loro un numero di consensi, tra i non iscritti al sindacato, superiore rispetto a quelli raccolti da chi privilegia l'impegno organizzativo. E', anche questa, una forma di rappresentatività, forse più qualificante di quella che deriverebbe dal mero dato organizzativo. In ogni caso si possono riscontrare contraddizioni tra i dati ricavati dalle strutture organizzative - di cui al primo criterio adottato dall'Amministrazione - e i dati risultanti dalle elezioni di cui si è detto, presi in considerazione al secondo criterio adottato dall'Amministrazione. Sarebbe sufficiente questa possibile contraddittorietà dei dati per far scartare il criterio della doppia verifica, così come risulta privo di contenuto, per lo meno nei comparti della scuola. Per quel che concerne il terzo criterio, che fa riferimento alla consistenza delle organizzazioni nelle singole sedi regionali e provinciali, sono sufficienti i dati che emergono dalle consultazioni che si svolgono su area nazionale, come ha sempre affermato il Consiglio di Stato, dal momento che i risultati di tali consultazioni « numero complessivo dei votanti » vengono normalmente raccolti e verbalizzati nelle singole sedi provinciali. Deve, pertanto, essere uni-

co, e, come conseguenza, chiaro ed irrefutabile, il criterio in base al quale può essere definita la maggiore rappresentatività. Quel criterio deve far riferimento, per quel che riguarda il comparto Scuola, alle elezioni per il Consiglio Nazionale per la Pubblica Istruzione; elezioni che, in base alla legge, devono svolgersi ogni cinque anni. Infatti il criterio relativo al numero delle deleghe sindacali non è praticabile, sia perché si tratta di dati numerici soggetti a continua variazione, sia perché l'accertamento, che dovrebbe essere effettuato ad ogni scadenza annuale del 31 ottobre, per la sua obiettiva difficoltà, occuperebbe buona parte dell'anno in questione.

Si aggiunga, inoltre, che la delega può essere rilasciata, in qualunque momento, così come può essere disdetta, in qualunque momento, a tutti gli effetti, eccetto agli effetti della ritenuta in denaro che, per motivi meramente amministrativi, continua ad essere effettuata fino al 31 dicembre.

E' importante inoltre osservare che la circolare in questione correttamente parla, con riferimento al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, di « criteri di riferimento », di elementi, cioè che possono concorrere alla

zione, occorre tener presente il fatto che per la scuola secondaria inferiore e superiore accanto alle liste sindacali, sono sempre state presentate altre liste tra le quali assume particolare rilevanza quella dell'Unione Cattolica Italia Insegnanti Medi che ha sempre raccolto un alto numero di adesioni. Questo fatto ha due conseguenze di rilievo: in primo luogo il 5 per cento richiesto andrebbe riferito non già al totale dei voti espressi, ma al totale dei voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali che partecipino, in quanto tali, alla competenza elettorale. L'altra conseguenza, di forse maggiore rilievo, deriva dal fatto che la presenza — puntualmente verificata nelle due elezioni finora effettuate — di una sola lista elettorale di chiara matrice ideologica non può non danneggiare quelle organizzazioni sindacali che, pur non avendo ovviamente matrici ufficialmente riconosciute di natura politica o ideologica, si sono tuttavia storicamente qualificate, nel quadro generale della società italiana, all'interno degli schemi a tutti noti; è sufficiente, a tal proposito, osservare che, nel settore primario, l'Associazione Italiana Insegnanti Medi Cattolici, consorella della citata U.C.I. I.M., non presenta proprie liste ma presenta i propri candidati nelle liste del SINASCEL-CISL. Pertanto la FIS non può che ritenere illegittimo e non rispondente alla reale situazione la meccanica applicazione della suddetta percentuale anche per la seguente considerazione: il dato percentuale assume una ben diversa rilevanza se riferito a categorie di personale numericamente ridotto e concentrato in un limitato numero di sedi oppure riferito a categorie molto numerose, il cui posto di lavoro sia capillarmente diffuso in tutta la Nazione. Nella Scuola, ove operano 1.200.000 dipendenti, un sindacato che raggiungesse una « rappresentatività » di 50.000 persone — rapportando i voti considerati al numero degli aventi diritto al voto — non raggiungerebbe il prescritto 5 per cento mentre in altri comparti meno numerosi, accadrebbe che un sindacato con minori adesioni verrebbe considerato « rappresentativo » perché raggiungerebbe il prescritto 5 per cento. Con ciò si verrebbe a creare una manifesta disparità di trattamento tra sindacati che pur avendo un uguale numero di adesioni o di voti otterrebbero una diversa valutazione circa la loro « rappresentatività ». Tale inconveniente non si verificerebbe se si affiancasse al dato percentuale il dato numerico assoluto stabilendo, quindi, che una rappresentanza, ad esempio, di 10.000 dipendenti assicuri in ogni caso il diritto di partecipazione alla contrattazione collettiva. La mancanza della previsione di un dato numerico assoluto che salvaguardi il diritto di un Sindacato che riceve 40.000 voti durante le elezioni del C.N.P.I. rispetto ad altro Sindacato che, in altri comparti, riceva un numero inferiore di voti alle elezioni di organismi rappresentativi nazionali, non può che far ritenere ingiusta la predetta circolare.

P.Q.M.

la FIS chiede che il ricorso venga accolto con ogni statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

Avv. Giovanni B. Percaccio

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?  
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

definizione della « maggiore rappresentatività » e, più avanti, sempre ai medesimi fini, così si esprime: « criterio territoriale o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa ». Mentre, quindi, la normativa richiamata fa riferimento alternativamente ai singoli criteri, nei capoversi successivi della citata circolare, si richiede, invece, il possesso di tutti e tre i requisiti di cui si è detto.

Venendo, ora, all'unico criterio che può essere preso in considerazione che, per la scuola, è quello riferito ai dati risultanti dalle elezioni per il C.N.P.I., si osserva preliminarmente che il richiesto 5 per cento non può essere riferito all'Infatti, oltre al fenomeno delle schede bianche e nulle che non possono essere prese in considera-

**SINDACATO SOCIALE SCUOLA**  
**FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**  
**ELEZIONI 2 - 3 MARZO 1989**

**RAFFORZA IL NUOVO**

**Colleghi,**

dalle ultime vicende contrattuali emerge chiaramente il senso positivo della rottura del monopolio dei vecchi sindacati, autonomi e confederali, anche e soprattutto nel mondo della scuola.

Per questa liberazione di nuove energie si è da lungo tempo

battuto il SINDACATO SOCIALE SCUOLA, che continua la sua azione nell'ambito della F.I.S.

per forme di intervento che coniughino libertà e solidarismo, pluralismo e spirito comu-

portare il contributo della loro esperienza e delle loro idee per una riqualificazione della scuola pubblica, secondo le competenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 4616/74, attraverso

— un vigile contributo critico ai progetti di riforma di programmi e strutture dei vari ordini di scuola;

— la realizzazione per mezzo dei consigli per il contenzioso, della tanto attesa trasparenza dell'Amministrazione, che il nuovo contratto sembra promettere, ma che per realizzarsi deve vincere le resistenze burocratiche.

**Colleghi,**

***Il 2 - 3 Marzo 1988 votate e fate votare le liste della FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA***

***"F. I. S.: Una scuola per la persona e per la società,,***

***E NELL'ISTRUZIONE ARTISTICA***

***"U.N.A.M.S.: per l'arte, per la musica, per la scuola,,***

Personale A.T.A. - LISTA XI

Docenti Scuola Sup. - LISTA XVI

Presidi Istruz. Artistica - LISTA IV

Docenti Scuola Elementare - Lista X

Docenti Istruz. Artistica - LISTA VII

Personale dell'Amministrazione Centrale e Periferica - LISTA IV

Docenti Scuola Media - LISTA XII

Presidi Scuola Media - LISTA VIII

**I candidati del SINDACATO SOCIALE SCUOLA sono:**

**PERSONALE A.T.A.**

**FRATTINI Romeo**

**SCUOLA ELEMENTARE**

**CAMMARANO Vincenzo**

**FIORETTI Rosalba**

**SCUOLA MEDIA**

**MASTRANTONIO**

**Francesco**

**LUALDI Maria Luisa**

**SCUOLA SUPERIORE**

**BELARDI Giancarlo**

**BRACESCHI Daniela**

**OCCHINI Giuseppe**

# DISPOSIZIONI MINISTERIALI

CHIARIMENTI APPLICAZIONE LEGGE 246/1988

## RETRODATAZIONE GIURIDICA DELLE NOMINE A PERSONALE DOCENTE GIA' DI RUOLO

MINISTERO DELLA PUBBLICA  
ISTRUZIONE

C.M. n. 23 del 17 gennaio 1989  
OGGETTO: *Applicazione della Legge 246-88 e dell'O.M. 5-7-1988 n. 185 - Nomine in ruolo finalizzate esclusivamente all'attribuzione della retrodatazione giuridica - Scorrimento delle graduatorie - Chiarimenti.*

L'O.M. 5-7-1988 n. 185, contenente le disposizioni applicative del D.L. 140-88 convertito con modificazioni dalla legge 246-88, all'art. 8, comma 9, dispone che nei confronti dei docenti, che siano già in ruolo per lo stesso ordine di scuola e la stessa classe di concorso per cui hanno chiesto l'inclusione in graduatoria, la nuova nomina deve essere finalizzata esclusivamente all'attribuzione della decorrenza giuridica, ove più favorevole rispetto a quella già posseduta.

La C.M. n. 219 del 26 luglio 1988 ha poi chiarito che, poiché le nomine in questione non comportano occupazione di posti o cattedre, è consentito procedere allo

scorrimento delle graduatorie onde pervenire alla copertura totale dei posti disponibili per le nomine in ruolo.

Tanto premesso, poiché sono pervenuti quesiti da parte di alcuni Provveditori agli Studi intesi a conoscere in qual modo si debba procedere qualora i docenti aventi titolo alla sola retrodatazione giuridica — che procedono in graduatoria docenti aventi titolo alla nomina piena — siamo in numero superiore ai posti disponibili, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

Ribadito che le nomine in ruolo con assegnazione del posto devono essere in numero corrispondente a quello delle cattedre a posti disponibili, al fine di realizzare la copertura totale dei posti medesimi, si precisa che deve essere conferita la retrodatazione giuridica a tutti i docenti, che precedono in graduatoria l'ultimo docente, cui è stata conferita una nomina piena, ancorché essi siano in numero superiore a quello dei posti disponibili.

IL MINISTRO Giovanni Galloni

## MODIFICATE LE DATE PER I MOVIMENTI DEL PERSONALE

Ministero della Pubblica

Istruzione Gabinetto

Circolare n. 26

Prot. n. 21912/996/GL

Roma, 23 gennaio 1989

OGGETTO: *Trasmissione O.M. n. 25 del 23-1-1989 recante modifiche ai termini previsti dalle Ordinanze concernenti le operazioni di organico, trasferimenti, passaggi ed assegnazioni provvisorie del personale docente, direttivo ed A.T.A. per lo anno scolastico 1989-90.*

Si trasmette l'O.M. n. 25 del 23-1-1989 recante modifiche ai termini operativi relativi alle attività connesse ai movimenti del personale docente, direttivo ed A.T.A. di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1989-90.

D'ORDINE DEL MINISTRO  
Il Capo di Gabinetto

ORDINANZA MINISTERIALE  
N. 25

Prot. n. 21911/995/GL  
del 23 gennaio 1989  
(Omissis)

ORDINA

Articolo 1

Sono modificati, limitatamente all'a.s. 1989-90 e secondo quanto indicati nei successivi articoli della presente ordinanza, i termini già fissati con le

precedenti disposizioni di cui in premessa.

Resta, conseguentemente, fermo ogni altro termine non espressamente richiamato.

Articolo 2

Scuola materna

Per il personale insegnante della scuola materna la data di pubblicazione del prospetto organico è stabilita al 6 febbraio 1989.

Il termine finale di presentazione delle domande di trasferimento, passaggio ed assegnazione provvisoria (art. 7 O.M. 29-10-1986) è fissato al 15 febbraio 1989.

La data per la determinazione delle disponibilità per i trasferimenti definitivi e/o annuali (art. 12 ed art. 116 O.M. 29-10-1986) è fissata all'8 aprile 1989. La data di pubblicazione del movimento (art. 23 O.M. 20-10-1986) è fissata al 3 maggio 1989.

Articolo 3

Scuola elementare

Per il personale insegnante della scuola elementare la data di pubblicazione del prospetto organico è stabilita al 15 febbraio 1989.

Il termine finale di presentazione delle domande di trasferimento, passaggio ed assegnazione provvisoria (art. 7 O.M. 29-10-1986) è fissato al 25 febbraio 1989.

La data per la determinazione delle disponibilità per i trasferimenti definitivi e/o annuali (art. 12 ed art. 116 O.M. 29-10-1986) è fissata al 22 maggio 1989.

La pubblicazione del movimento (art. 23 O.M. 29-10-1986) è fissata al 12 giugno 1989.

Articolo 4

Scuola secondaria 1° grado

Per il personale docente della scuola secondaria di 1° grado il termine finale di presentazione delle domande di trasferimento, passaggio ed assegnazione provvisoria (art. 7 O.M. 29-10-1986) è fissata al 6 febbraio 1989.

La data per la determinazione delle disponibilità per i trasferimenti definitivi (art. 69 O.M. 29-10-1986) e relative operazioni correlate è fissata al 5 maggio 1989.

La data per la determinazione delle disponibilità per i trasferimenti annuali (art. 116 O.M. 29-10-1986) e relative operazioni correlate è fissata al 17 luglio 1989.

La data di pubblicazione del movimento definitivo (art. 23 O.M. 29-10-1986) è fissata al 27 maggio 1989.

La data di pubblicazione del movimento annuale (art. 23 O.M. 20-10-1986) è fissata al 31 luglio 1989.

Articolo 5

Scuola secondaria di 2° grado

Per il personale docente della scuola secondaria di 2° grado la data per la determinazione delle disponibilità per i trasferimenti definitivi e/o annuali (art. 89 e art. 116 O.M. 29-10-1986) e relative operazioni correlate è fissata al 6 giugno 1989.

La data di pubblicazione del movimento (art. 23 O.M. 29 ottobre 1986) è fissata al 27 giugno 1989.

Articolo 6

Personale direttivo

Per il personale direttivo di ruolo delle scuole elementari e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica la data per la determinazione delle disponibilità per i trasferimenti definitivi e/o annuali (art. 4 e art. 29 O.M. 2 marzo 1984) e relative operazioni correlate è fissata al 7 giugno 1989.

La data di pubblicazione del movimento (articolo 19 O.M. 2 marzo 1984) è fissata al 22 giugno 1989.

Il termine finale per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria (art. 22 O.M. 2-3-1984) è fissato all'8 luglio 1989.

Articolo 7

Personale A.T.A.

Per il personale A.T.A. di ogni ordine e grado di istruzione la data per la determinazio-

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, Occhini, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Dir. - Red. - Amministrazione: 60185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip « 82 » s.r.l. Via Pace Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III -

no delle disponibilità per i trasferimenti (articolo 8 O.M. n. 311 del 31-10-1988) e relative operazioni correlate è fissata al 22 giugno 1989.

La data di pubblicazione dei posti disponibili ai fini dei trasferimenti (art. 8 O.M. n. 311 del 31-10-1988) è fissata al 3 luglio 1989.

La data di pubblicazione dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e dei trasferimenti per compensazione (art. 14 O.M. n. 311 del 31-10-1988) è fissata al 18 luglio 1989.

Roma, 23 gennaio 1989

IL MINISTRO  
Giovanni Galloni

## Trasferimenti: parziali modifiche alle tabelle delle classi di concorso

MINISTERO DELLA  
PUBBLICA ISTRUZIONE  
Gabinetto

Circolare n. 28

Prot. n. 21914/998/GL

Roma, 23 gennaio 1989

OGGETTO: *trasmissione O.M. n. 27 del 23-1-1989 recante ulteriore modifica all'O.M. n. 347 del 30-11-1988 concernente i movimenti del personale docente per l'a.s. 1989/90.*

Si trasmette l'O.M. n. 27 del 23 gennaio 1989 recante modifiche all'O.M. n. 347 del 30-11-1988 concernente i movimenti del personale docente per l'a.s. 1989-90.

D'ORDINE DEL MINISTRO  
Il Capo di Gabinetto

## Ordinanza ministeriale N. 27

Prot. 21913/997/GL

del 23 gennaio 1989

Vista la O.M. n. 300 del 29 ottobre 1986 integrata dall'O.M. n. 326 del 30-10-87, dalle OO.MM. n. 309 del 31-10-1988 e 347 del 30-11-1988, concernente i trasferimenti, passaggi ed assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo delle scuole statali materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica, con gli allegati annessi;

VISTA il D.L. n. 323 del 6-8-

1988 convertito con modificazioni nella legge n. 426 del 30 ottobre 1988; in particolare art. 3 - commi 1° e 2°;

CONSIDERATO che per la ristrutturazione delle classi di educazione civica e di educazione fisica nelle scuole medie, in modo che il relativo insegnamento sia impartito nelle classi e non per gruppi omogenei, è necessario, per squadratura per sesso, è necessaria la modificazione delle tabelle organiche dei predetti insegnamenti;

CONSIDERATO che i tecnici occorrenti per l'attuazione ed il perfezionamento dei prescritti decreti presidenziali comportano necessariamente che la determinazione del personale organico di diritto del corpo docente per l'a.s. 1989-90 sia disposta secondo la normativa in vigore, la quale prevede la pubblicazione di graduatorie distinte in relazione al sesso di appartenenza dei docenti aspiranti ai movimenti;

ORDINA

Art. 1 — L'O.M. n. 300 del 29-10-1986 modificata e integrata da ultimo con la O.M. n. 347 del 30-11-1988, è parzialmente modificata nel modo che segue.

L'allegato I/4 contenente le istruzioni per la compilazione della domanda di trasferimento e/o di assegnazione provvisoria nella scuola secondaria di 1° grado è parzialmente modificato nel senso che nella tabella delle classi di concorso - in luogo di (codice) - EDUCAZIONE CIVICA (descrizione) sono indicati con le rispettive descrizioni i codici A736 - Educazione maschile - e A836 - Educazione femminile;

Art. 2 — L'allegato J/8 contenente la tabella delle classi di concorso è parzialmente modificato nel senso che in relazione alla classe di concorso X - EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA - (codice A036) sono indicati XX - EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA - (Maschile) e XXXVI - EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA - (Femminile), con i seguenti codici A736 e A836 in corrispondenza delle rispettive descrizioni.

Roma, 23 gennaio 1989

IL MINISTRO  
Giovanni Galloni